

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI  
INCONFERIBILITÀ O INCOMPATIBILITÀ ex art.20 D.Lgs. n. 39/2013<sup>1</sup>

Il/la sottoscritto/a DANIELE OROBELLO

codice fiscale

con riferimento all'incarico di collaborazione esterna (art.12 della L.R. 15/2015 e ss.mm.ii.) ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, consapevole altresì che se in virtù dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 il dichiarante potrebbe decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

DICHIARA

- di non aver riportato condanne penali, anche non definitive, per reati contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice Penale;
- di non trovarsi in stato di interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- di non essere destinatario/a di misure di prevenzione o provvedimenti che impediscano rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione.
- l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990;
- di non avere procedimenti penali in corso per reati che possano incidere sull'affidabilità morale e professionale richiesta per l'incarico in oggetto.
- di avere i seguenti procedimenti penali in corso:

con riferimento alle situazioni di **INCONFERIBILITÀ**<sup>2</sup> disciplinate dal D. Lgs. n. 39/2013,

di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dai seguenti articoli:

- ✓ art.3, comma 1, lett. a) e lett. c), del D. Lgs. n. 39/2013<sup>3</sup>;
- ✓ art. 4, comma 1, lett. a) e lett. c) e comma 1-bis e 1-ter, del D. Lgs. n. 39/2013<sup>4</sup>;

Con riferimento alle situazioni di **INCOMPATIBILITÀ**<sup>5</sup> disciplinate dal D. Lgs. n. 39/2013,

di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dai seguenti articoli:

- ✓ art. 9, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 39/2013<sup>6</sup>;
- ✓ art. 11, commi 1, 2 e 3, del D. Lgs. n. 39/2013<sup>7</sup>;
- ✓ art. 12, commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis del D. Lgs. n. 39/2013<sup>8</sup>;
- ✓ art. 13, commi 1, 2, 3, del D. Lgs. n. 39/2013<sup>9</sup>.

- In caso di consulenza a titolo oneroso, di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 5 comma 9, primo periodo del D. L. 6 luglio 2012 n. 95 e ss.mm.ii. che dispone il divieto per le PP. AA. di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.

- Di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o di collaborazione continuativa o di consulenza con le altre Amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli eventualmente derivati da incarichi espressamente consentiti da disposizioni normative o autorizzati dall'Amministrazione.

#### DICHIARA ALTRESÌ

- di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013 e dall'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 39/2013, la presente dichiarazione, gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, gli eventuali compensi e il Curriculum Vitae in formato digitale verranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente". Inoltre che ai fini della stessa pubblicazione indica i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali<sup>10</sup>:

- di essere consapevole che la violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. 165/2001 di cui prende visione, costituisce causa di risoluzione dell'incarico.

Con la sottoscrizione della presente, il/la dichiarante dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e del D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018, e autorizza il trattamento dei propri dati personali per le finalità ivi indicate.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione.

Palermo, il

FIRMA DEL DICHIARANTE

Avvertenza: verranno oscurati i dati relativi a data, luogo di nascita e firma.  
Parimenti non sarà pubblicato alcun eventuale documento di riconoscimento.

<sup>1</sup> **Art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013**

“Ai fini del presente decreto si intende:

a) per «pubbliche amministrazioni», le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti”.

<sup>2</sup> **Art. 20 d.lgs. n. 39/2013**

1. “All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.”

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.”

<sup>3</sup> **Art. 3 Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione**

1. “A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico;  
(...)

c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale.”

<sup>4</sup> **Art. 4. Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati**

1. “A coloro che, nell'anno precedente, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;  
(...)

c) **gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni**, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento”

1-bis. Nelle ipotesi in cui l'incarico, la carica o l'attività professionale abbia carattere occasionale o non esecutivo o di controllo, il comma 1 non si applica. In tale circostanza è richiesta l'adozione di presidi organizzativi e di trasparenza atti a gestire potenziali conflitti di interesse.

1-ter. I presidi organizzativi di cui al comma 1-bis si applicano anche ai componenti dell'organo collegiale delle autorità amministrative indipendenti.

<sup>5</sup> **Art. 20 d.lgs. n. 39/2013**

2. “Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.”

<sup>6</sup> **Art. 9. Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali**

1. “Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

2. “Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni (...) sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.”

<sup>7</sup> **Art. 11. Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali**

1. “Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali (...) sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. “Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali (...) sono incompatibili:
  - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
  - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
  - c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.
3. “Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione (...) sono incompatibili:
  - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;
  - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
  - c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

**<sup>8</sup> Art. 12. Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali**

1. “Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni (...) sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico”.
  2. “Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni (...) sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare”.
  3. “Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni (...) incompatibili:
    - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
    - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
    - c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione”.
  4. “Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni (...) sono incompatibili:
    - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
    - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
    - c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione”.
- 4-bis. Le incompatibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti di ruolo di livello dirigenziale della stessa amministrazione o dello stesso ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che conferisce l'incarico.

**<sup>9</sup> Art. 13. Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali**

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.
2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:
  - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
  - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
  - c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.
3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

<sup>10</sup> Per ciascuno degli incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione specificare: la tipologia, la data di nomina o di conferimento dell'incarico o di assunzione della carica, il termine di scadenza o di eventuale cessazione.